



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 141/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39"

relatore: F. SERGIO (Deliberazione di Giunta n. 116 del 15/4/2016);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	18/4/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	19/4/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	19/4/2016
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

DL n. 141/X pag. 3
(Delibera G.R. n.116 del 15.04.2016 e relativi allegati: disegno di legge, relazione illustrativa e relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria; parere del Settore "Ufficio Legislativo" della Regione Calabria).

Testo a confronto

Raffronto tra la L.R. n. 39/2015 e il DL n. 141/X pag. 15

Normativa nazionale

Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Artt. 16, 18. pag. 16
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Art. 39) pag. 20
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Artt. 1 e 2) pag. 23
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Normativa regionale

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39 pag. 29
Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona.

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Art. 10) pag. 30
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Documentazione citata

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica pag. 31
(decreto legislativo - esame preliminare)

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 101 del 21 gennaio 2016 pag. 59

Documentazione correlata

Deliberazione Corte dei Conti n. 12/2016 (Stralcio) pag. 70
Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2015 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

N.ro 161/10^aConsiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 16504 del 18.04.2016Classificazione 01.15.01REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE1^a COMM. CONSILIARE2^a COMM. CONSILIAREDeliberazione n. 116 della seduta del 15 APR. 2016Oggetto: Disegno di legge recante "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39" -
Proposta al Consiglio regionale.Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Prof. Antonio VISCOMI

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Luigi Russo (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il dirigente di Settore

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Fortunata Raschellà)Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a
carico del bilancio annuale e/o pluriennale della
Regione

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Celio)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- Con legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 39, al fine di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio del crotonese, è stata autorizzata la partecipazione della Regione Calabria alla costituzione, unitamente ad enti locali, di una società per azioni avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, trattandosi di un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione stessa;
- Per tale finalità, l'art. 1, comma 2, della suddetta norma, ha stabilito che la Regione è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per un importo massimo di euro 200.000,00.

CONSIDERATO che:

- l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 39/2015, per far fronte agli oneri derivanti dalla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona, ha autorizzato la Giunta regionale ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria);
- con messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2016, il Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha anticipato alcune osservazioni sulla legge regionale n. 39/2015 formulate dal MEF evidenziando, in particolare, che l'art. 3, comma 2, della medesima norma fa riferimento all'art. 10 della legge di contabilità regionale (L.r. n. 8/2002) anziché all'art. 39, comma 10, del D. Lgs. n. 118/2011 che rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le Regioni devono fare riferimento, auspicando un impegno della Regione a modificare la norma in tempi brevi, introducendo espressamente il richiamo ai citati articoli del decreto legislativo n. 118/2011;

RILEVATO che nella succitata comunicazione del Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è contenuta, altresì, l'osservazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato secondo la quale, con riferimento alla bozza del decreto attuativo della legge n. 124/2015 (Legge Madia), la legge regionale n. 39/2015 andrà adeguata alle disposizioni dell'emanando Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare l'allegato disegno di legge di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante della deliberazione, recante "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39", corredato dalla relazione di accompagnamento, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rubricato "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- gli articoli n. 34, lett. g) e n. 39 dello Statuto della Regione Calabria in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;
- la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39 recante "Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona".

PRESO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;


- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale On. Gerardo Mario OLIVERIO, a voti unanimi,

DELIBERA

- 1.- di approvare il disegno di legge recante "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39", corredato dalla relazione di accompagnamento (allegato *sub A*), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2.- di disporre che, a cura della Segretaria della Giunta regionale, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del vigente Statuto della Regione Calabria;
- 3.- di rinviare a successive determinazioni gli interventi che si dovessero rendere necessari al fine di adeguare la legge regionale n. 39/2015 alle disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica all'esito del procedimento diretto all'emanazione del relativo decreto attuativo.
- 3.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 116 DEL 15 APR 2016

**Disegno di legge recante
"Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39"**

Relazione illustrativa del disegno di legge recante "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39"

Con legge regionale n. 39 del 31 dicembre 2015, la Regione Calabria, al fine di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio del crotonese, è stata autorizzata a partecipare alla costituzione, unitamente agli enti locali, di una società per azioni avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, trattandosi di un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione stessa.

Per tale finalità, l'art. 1, comma 2, della norma in questione, ha stabilito che la Regione è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società per azioni per un importo massimo di euro 200.000,00.

Ai sensi del successivo art. 3, comma 1, la copertura degli oneri derivanti è assicurata con le risorse allocate nel Fondo speciale di parte in conto capitale denominato "*Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti*".

Al comma 2 del medesimo art. 3, è stata prevista, inoltre, l'autorizzazione per la Giunta regionale ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Con messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2016, il Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha anticipato alcune osservazioni sulla Legge regionale n. 39/2015 formulate dal MEF e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato evidenziando, in particolare che:

- 1) per come rilevato dal MEF, l'articolo 3 della legge regionale in esame fa riferimento all'art.10 della legge di contabilità n.8/2002 anziché all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011, che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le regioni devono fare riferimento, in ossequio alla competenza esclusiva dello Stato e a garanzia della unitarietà della disciplina contabile dei bilanci pubblici. Pertanto, è stato auspicato un impegno della Regione a modificare la norma in tempi brevi, introducendo espressamente il richiamo ai citati articoli del decreto legislativo n. 118/2011;
- 2) per come rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla luce della riforma in atto della pubblica amministrazione e, in particolare, della bozza del decreto attuativo della L. 124/2015 (Legge Madia), relativo al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, il cui articolo 5 prevede che la costituzione di una società a partecipazione pubblica, nelle ipotesi e per le finalità ammesse dal precedente articolo 4, sia realizzata attraverso atti amministrativi sottoposti ad un onere di motivazione analitica e a un processo di verifica ad opera della Corte dei Conti e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, occorre assicurare che in futuro la Regione non si sottragga all'onere motivazionale imposto dal citato articolo 5 - ed al successivo processo di verifica.

In riscontro alle suddette osservazioni, con nota prot. n. 56582/Siar del 22/02/2016 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, il Presidente della Giunta regionale ha fornito rassicurazioni in ordine alla presentazione di una proposta di legge regionale al fine di modificare il citato articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 39/2015.

Con la medesima nota, inoltre, sono state, altresì, fornite rassicurazioni in ordine alla valutazione degli interventi che si dovessero rendere necessari al fine di adeguare la legge regionale n. 39/2015 alle disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica all'esito del procedimento diretto all'emanazione del relativo decreto attuativo.

Per tali ragioni, pur non concretando tali osservazioni, per come evidenziato dal Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella succitata comunicazione del 16 febbraio 2016, aspetti di illegittimità costituzionale, si ritiene di dover modificare la norma contenuta nell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 39/2015 sostituendo il richiamo, ivi contenuto, all'art. 10 della legge di contabilità regionale n. 8/2002 con quello all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 che, allo stato, rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le Regioni devono fare riferimento.

Relazione tecnico finanziaria

Dall'approvazione delle modifiche proposte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Disegno di legge "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39"

Art. 1

1. L'art. 3, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2015 è sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Art. 2

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 7 Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Disegno di legge recante "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39" - Proposta al Consiglio regionale. "

Tipologia della proposta di legge:

Con legge regionale n. 39 del 31 dicembre 2015, la Regione Calabria, al fine di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio del crotonese, è stata autorizzata a partecipare alla costituzione, unitamente agli enti locali, di una società per azioni avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, trattandosi di un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione stessa.

Per tale finalità, l'art. 1, comma 2, della norma in questione, ha stabilito che la Regione è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società per azioni per un importo massimo di euro 200.000,00.

Ai sensi del successivo art. 3, comma 1, la copertura degli oneri derivanti è assicurata con le risorse allocate nel Fondo speciale di parte in conto capitale denominato "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti".

Al comma 2 del medesimo art. 3, è stata prevista, inoltre, l'autorizzazione per la Giunta regionale ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Con messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2016, il Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha anticipato alcune osservazioni sulla Legge regionale n. 39/2015 formulate dal MEF e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato evidenziando, in particolare che:

- per come rilevato dal MEF, l'articolo 3 della legge regionale in esame fa riferimento all'art.10 della legge di contabilità n.8/2002 anziché all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011, che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le regioni devono fare riferimento, in ossequio alla competenza esclusiva dello Stato e a garanzia della unitarietà della disciplina contabile dei bilanci pubblici. Pertanto, è stato auspicato un impegno della Regione a modificare la norma in tempi brevi, introducendo espressamente il richiamo ai citati articoli del decreto legislativo n. 118/2011;
- per come rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla luce della riforma in atto della pubblica amministrazione e, in particolare, della bozza del decreto attuativo della L. 124/2015 (Legge Madia), relativo al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, il cui articolo 5 prevede che la costituzione di una società a partecipazione pubblica, nelle ipotesi e per le finalità ammesse dal precedente articolo 4, sia realizzata attraverso atti amministrativi sottoposti ad un onere di motivazione analitica e a un processo di verifica ad opera della Corte dei Conti e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, occorre assicurare che in futuro la Regione non si sottragga all'onere motivazionale imposto dal citato articolo 5 - ed al successivo processo di verifica.

In riscontro alle suddette osservazioni, con nota prot. n. 56582/Siar del 22/02/2016 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, il Presidente della Giunta regionale ha fornito rassicurazioni in ordine alla presentazione di una proposta di legge regionale al fine di modificare il citato articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 39/2015.

Con la medesima nota, inoltre, sono state, altresì, fornite rassicurazioni in ordine alla valutazione degli interventi che si dovessero rendere necessari al fine di adeguare la legge regionale n. 39/2015 alle disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica all'esito del procedimento diretto all'emanazione del relativo decreto attuativo.

Per tali ragioni, pur non concretando tali osservazioni, per come evidenziato dal Dipartimento Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella succitata comunicazione del 16 febbraio 2016, aspetti di illegittimità costituzionale, si ritiene di dover modificare la norma contenuta nell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 39/2015 sostituendo il richiamo, ivi contenuto, all'art. 10 della legge di contabilità regionale n. 8/2002 con quello all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 che, allo stato, rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le Regioni devono fare riferimento.

I Potenziali fruitori degli interventi previsti dalla proposta di legge, sono i seguenti soggetti :

Regione Calabria (soggetto pubblico) e costituenda società per azioni (soggetto pubblico/privato)

Oneri finanziari:

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari - Elementi e criteri

Totale _____

ARTICOLAZIONE PER ANNO, TIPOLOGIA DI SPESA E UPB

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
--------------------------------	------------------------------------	------------------

Art.....		Euro

n. UPB	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Note
	€	€	€	
	€	€	€	
Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

- utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- UPB 8.1.01.01 (per spese di parte corrente)
- UPB 8.1.01.02 (per spese in conto capitale)
- utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- UPB n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

- 1.2.1 istituzione di una nuova UPB di entrata
- Titolo di Entrata _____, Categoria _____

➤ incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente

➤ UPB n. _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

➤ UPB n. _____

1.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio annuale vigente:

➤ UPB n. _____

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Anno _____, UPB n. _____

2.1.2 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno _____, UPB n. _____

2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

2.2.2 istituzione di una nuova UPB di entrata

Anno _____, Titolo di Entrata _____, Categoria _____

2.2.3 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente


Anno _____, UPB n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, UPB n. _____

- 2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente:
Anno _____, UPB n. _____
- 3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa
- 4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore



Il Direttore Generale


IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Luigi BulottaIL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)



Regione Calabria
Giunta Regionale

Segretariato Generale

Settore "Ufficio legislativo"

Pagina 1 di 2

Prot.n. 82.578 /SIAR del 17 MAR. 2016

Al Dipartimento
 Organizzazione – Risorse umane - Controlli
SEDE
dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Parere su disegno di legge regionale recante "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39 (Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotone)".

Il disegno di legge regionale in oggetto, di cui alla richiesta di parere prot. n. 0079429 del 9 marzo 2016, si propone di modificare la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39 (Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotone).

In particolare, con l'articolo 1 del ddl in esame si intende modificare il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. n. 39/2015 – che fa riferimento al documento tecnico di cui all'art.10 della legge di contabilità della Regione Calabria n.8/2002 - con la seguente nuova formulazione: <<2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).>>

Alla base dell'esigenza di procedere alla suindicata modifica vengono indicate, nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, le rassicurazioni formulate dal Presidente della Giunta regionale, con nota prot. n. 56582 del 22/02/2016, di procedere in tal senso alla luce del messaggio di posta elettronica del 19 febbraio 2016 del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale sono stati posti all'attenzione

Località Germaneto - Cittadella regionale - 88100 Catanzaro

Pagina 2 di 2

della Regione Calabria alcuni rilievi in ordine alla l.r. 39/2015.

In particolare, il MEF ha osservato che, per quanto concerne le modifiche all'allegato tecnico relativo al bilancio di previsione della spesa, menzionato nel comma 3 dell'articolo 2 della l.r. n. 39/2015, il riferimento normativo corretto dovrebbe essere non l'art.10 della l.r. n.8/2002, bensì l'articolo 39, comma 10, del d.lgs. n.118/2011, che, sempre secondo il MEF, "rappresenta l'unica disciplina armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le regioni devono fare riferimento, in ossequio alla competenza esclusiva dello Stato e a garanzia dell'unitarietà della disciplina contabile dei bilanci pubblici".


In definitiva, il MEF ha evidenziato che siffatti rilievi, pur non concretando aspetti di illegittimità costituzionale, necessiterebbero di adeguate rassicurazioni regionali ed ha auspicato un impegno della Regione Calabria a modificare la norma in tempi brevi, introducendo espressamente il richiamo al citato d.lgs. n.118/2011.

Tali rassicurazioni, ed il correlato predetto impegno, sono stati esplicitati con la summenzionata nota prot. n. 56582 del 22/02/2016, con la quale sono state, sostanzialmente, recepite le osservazioni del Ministero in parola circa l'opportunità di procedere alla modifica della l.r. n. 39/2005 nei termini sopra illustrati.

Siffatte motivazioni appaiono, alla luce di quanto sin qui considerato, meritevoli di condivisione, emergendo, altresì, la necessità di procedere alla modifica normativa in questione anche in considerazione dell'impegno istituzionalmente assunto con la ripetuta comunicazione del 22/02/2016, e si formula, pertanto, parere favorevole in ordine disegno di legge in oggetto.

Cordialmente,

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SETTORE "UFFICIO LEGISLATIVO"
(*avv. Mariano Calogero*)



Località Germaneto - Città della regione - 88100 Catanzaro

RAFFRONTO	
LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2015, N. 39 <i>“Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all’esercizio dello scalo aeroportuale di Crotone”.</i>	DISEGNO DI LEGGE n. 141 di iniziativa della Giunta regionale recante: <i>“Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39”.</i>
(...)	
Articolo 3 (Norma finanziaria)	Art. 1
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse allocate nel Fondo speciale di parte in conto capitale UPB U.008.001.001.002 (capitolo U0700120101) recante "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti" che presenta la necessaria disponibilità.	1. Identico
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)	2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
(...)	
	Art. 2
	1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
	Art. 3
	La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE 07/08/2015, n. 124 – Artt. 16, 18.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Publicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.

(...)

Capo IV

Deleghe per la semplificazione normativa

Art. 16.**Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione**

In vigore dal 28 agosto 2015

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 17, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:

- a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;
- b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
- c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;
- b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;
- d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. Il Governo si attiene altresì ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere

della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai sensi dell'articolo [17, comma 1](#), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo [17](#) della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

(...)

Art. 18.

Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche

In vigore dal 28 agosto 2015

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;

e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;

f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;

g) attuazione dell'[articolo 151](#), comma 8, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;

h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;

m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per

l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;

6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

(...)

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 (Art. 39).

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

(...)

Art. 39

Il sistema di bilancio delle regioni ⁽⁷⁸⁾

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:

a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;

b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;

d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;

b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento

tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

[\(78\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(...)

LEGGE 5 maggio 2009, n. 42 [\(1\)](#). (Artt. 1 e 2)

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'[articolo 119 della Costituzione](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I

CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1. (Ambito di intervento)**In vigore dal 21 maggio 2009**

1. La presente legge costituisce attuazione dell'[articolo 119 della Costituzione](#), assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'[articolo 119, quinto comma, della Costituzione](#) perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli [articoli 15, 22 e 27](#).

Art. 2. (Oggetto e finalità)**In vigore dal 18 giugno 2011**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'[articolo 119 della Costituzione](#), al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di

bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. ^{(3) (9)}

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli [articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29](#), i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla [legge 27 luglio 2000, n. 212](#);

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'[articolo 118 della Costituzione](#); le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite ⁽¹⁰⁾;

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'[articolo 117, secondo comma, lettere m\) e p\), della Costituzione](#) ⁽¹¹⁾;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le

regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli [articoli 9 e 13](#), individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; ^{u)}

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'[articolo 117, secondo comma, lettera m\), della Costituzione](#), e delle funzioni fondamentali di cui all'[articolo 117, secondo comma, lettera p\), della Costituzione](#);

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1) ^{uu)} ;

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625](#), e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'[articolo 7](#), comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e

previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'[articolo 5](#); se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'[articolo 117, secondo comma, lettera m\), della Costituzione](#) o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'[articolo 117, secondo comma, lettera p\), della Costituzione](#); previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'[articolo 117, secondo comma, lettera m\), della Costituzione](#), o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'[articolo 117, secondo comma, lettera p\), della Costituzione](#), o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'[articolo 18](#) della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'[articolo 120, secondo comma, della Costituzione](#), secondo quanto disposto dall'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria; ⁽¹²⁾

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'[articolo 5](#), comma 1, lettera b);

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'[articolo 119, quinto comma, della Costituzione](#);

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli [articoli 29, 30 e 31 della Costituzione](#), con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'[articolo 119 della Costituzione](#);

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'[articolo 3e](#) delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. ⁽⁵⁾

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata,

trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'[articolo 20](#). Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali. ⁽²⁾

7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4 ⁽⁷⁾ . ⁽⁶⁾

(2) Comma modificato dall'[art. 19-bis, comma 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 novembre 2009, n. 166](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 6, lett. c\), L. 31 dicembre 2009, n. 196](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009](#).

(3) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 6, lett. a\), L. 31 dicembre 2009, n. 196](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), L. 8 giugno 2011, n. 85](#), a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011](#).

(4) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 6, lett. b\), L. 31 dicembre 2009, n. 196](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009](#).

(5) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), L. 8 giugno 2011, n. 85](#), a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011](#); vedi, anche, l'[art. 1, comma 2 della stessa L. 85/2011](#).

(6) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), L. 8 giugno 2011, n. 85](#), a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011](#).

(7) Vedi, anche, il [D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85](#).

(8) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216](#).

(9) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#) e il [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#).

(10) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68](#).

(11) Vedi, anche, l'[art. 38, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68](#).

(12) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149](#).

(...)

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39

Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona.

(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

Articolo 1

(Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona)

1. AI fine di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio del crotonese, la Regione Calabria partecipa alla costituzione di una società per azioni con gli enti locali, avente lo scopo di assumere la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona, trattandosi di servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Calabria è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per l'importo massimo di euro 200.000,00.

Articolo 2

(Procedure per la costituzione della società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona e per la definizione della partecipazione azionaria della Regione)

1. La Regione Calabria compie, con i poteri del socio e nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti gli atti necessari a rendere operante la partecipazione alla società di cui all'articolo 1 e, in particolare:
 - a) stipula l'atto costitutivo;
 - b) sottoscrive le azioni, nei limiti indicati nell'articolo 1, e gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri, definendo altresì le rispettive contribuzioni e partecipazioni alla società.

Articolo 3

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse allocate nel Fondo speciale di parte in conto capitale UPB U.008.001.001.002 (capitolo U0700120101) recante "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti" che presenta la necessaria disponibilità.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8 (Art. 10)
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
(BUR n. 2 del 1 febbraio 2002, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 16 marzo 2004, n. 7, 11 agosto 2004, n. 18, 11 gennaio 2006, n. 1, 16 aprile 2007, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 dicembre 2008, n. 40, 12 giugno 2009, n. 19, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 dicembre 2012, n. 69 e 30 dicembre 2013, n. 56)

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2013 dichiara l'illegittimità cost. dell'art. 46 della presente legge)

(...)

Art. 10¹

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base

1. La Giunta regionale in apposito documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio:

- a) predispone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico e funzionale;
- b) indica il carattere giuridicamente vincolato, obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative.

2. La Giunta regionale provvede alla definitiva ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all'attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrative, conseguentemente all'approvazione della legge di bilancio, e procede alle successive modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.

3. La Giunta regionale provvede altresì alla ripartizione di cui al comma 2 conseguentemente all'approvazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sulla base del documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio, tenuto conto di eventuali limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali contenute nella stessa legge.

4. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base, e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, nonché per quelle direttamente regolate con legge statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3.²

5. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

6. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.

(...)

¹ V. L.R. 13 novembre 2002, n. 44, art. 2, comma 3.

² Parole aggiunte dall'art. 10, comma 1, lett. a) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

Governo Italiano



Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Dlgs Società partecipate

 Dlgs sulle società partecipate

Versione testuale del documento

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA
DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 20 gennaio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del
.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART.1

(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e in leggi speciali.

4. Restano ferme:

- a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
- b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto a singole società a partecipazione pubblica.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali;
- b) "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- c) "controllo analogo": la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- d) "controllo analogo congiunto": la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- e) "enti locali": gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
- g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in una società che sia a sua volta partecipata da una società o da altro organismo soggetto a controllo da parte di un'amministrazione pubblica;
- h) "servizi di interesse generale": le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- i) "servizi di interesse economico generale": i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
- l) "società": gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;
- m) "società a controllo pubblico": le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

- n) "società a partecipazione pubblica": le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
- o) "società quotate": le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

ART. 3

(Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica)

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.
2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

ART.4

(Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato, selezionato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del presente decreto, in funzione dell'affidamento dell'opera o del servizio;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

2. Le società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici hanno come oggetto sociale esclusivo le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui al comma 2. Salvo quanto previsto al successivo articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

3. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Art. 5

(Oneri di motivazione analitica e obblighi di dismissione)

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità

dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3. Prima dell'adozione, l'amministrazione che costituisce la società o acquisisce la partecipazione diretta o indiretta invia lo schema di atto deliberativo alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi del comma 4. La Corte dei conti può formulare rilievi sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 nonché sulla coerenza con il piano di razionalizzazione previsto dall'articolo 20, ove adottato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo. La Sezione può chiedere, per una sola volta, chiarimenti all'amministrazione pubblica interessata, con conseguente interruzione del suddetto termine. L'atto deliberativo deve essere motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dalla Corte dei conti.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

5. Successivamente l'amministrazione invia l'atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può utilizzare i poteri di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 6

(Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico)

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche

organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

1. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

2. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

ART. 7

(Costituzione di società a partecipazione pubblica)

1. L'atto deliberativo di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottato con:

- a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
- b) decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, salvo diversa disposizione di legge della regione, in caso di partecipazioni regionali;
- c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
- d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

1. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo

5, comma 1.

2. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

3. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

4. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, questi sono previamente individuati mediante l'espletamento di procedure aperte o, nei casi previsti dalla legge, di procedure competitive di negoziazione. È ammesso a partecipare alla procedura qualsiasi soggetto interessato che sia in possesso dei requisiti tecnici, finanziari, organizzativi e di onorabilità previsti negli atti della procedura di selezione.

5. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 25, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.

6. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

ART. 8

(Acquisto di partecipazioni in società già costituite)

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.

ART. 9

(Gestione delle partecipazioni pubbliche)

1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.
2. Per le partecipazioni regionali i diritti dell'azionista sono esercitati dalla Presidenza della regione, salvo diversa disposizione di legge della regione titolare delle partecipazioni.
3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti dell'azionista sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
4. In tutti gli altri casi i diritti dell'azionista sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.
5. La conclusione o lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.
7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.
8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.

ART. 10

(Alienazione di partecipazioni sociali)

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita,

L'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

ART. 11

(Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico)

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-*bis* del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-*terdecies*, primo comma, lettera f-*bis*), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.

4. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società in controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

8. Gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti di amministrazioni pubbliche. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

1. È comunque fatto divieto di corrispondere agli amministratori o ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

2. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

3. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

4. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

5. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Agli organi di amministrazione e controllo delle società di cui all'articolo 16 si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

ART.12

(Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate)

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salvo il danno erariale.
2. Costituisce danno erariale esclusivamente il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione.

ART. 13

(Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico)

1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.
2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.

ART. 14

(Crisi d'impresa di società a controllo pubblico)

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio, 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di

partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

ART. 15

(Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, nell'ambito della organizzazione e delle risorse disponibili del Ministero a legislazione vigente, la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti in materia di applicazione del presente decreto e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica,

adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 16

(Società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici)

1. Nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle quali l'amministrazione pubblica o le amministrazioni pubbliche esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, non vi è partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Il requisito del controllo analogo, di cui al comma 1 sussiste nei seguenti casi:

- a) nelle società a partecipazione pubblica unipersonale, se l'amministrazione pubblica socia esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata;
- b) nelle società a partecipazione pubblica pluripersonale, se tutte le amministrazioni pubbliche partecipanti sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE.

1. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui ai commi 1 e 2:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-*bis* e dell'articolo 2409-*novies* del codice civile;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-*bis*, primo comma, del codice civile.
1. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che almeno l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
2. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 4 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
3. Nel caso di cui al comma 5, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.
4. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 6, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. Le società a controllo pubblico sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.

ART. 17

(Società a partecipazione mista pubblico-privata)

1. Nelle società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2,

lettera c), del presente decreto, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la procedura di selezione pubblica del medesimo si svolge nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 5, e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione per l'affidamento e l'esecuzione dei quali essa è costituita. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio. Lo statuto dovrà inoltre prevedere la possibilità di scioglimento del rapporto societario in caso di trasformazione, fusione o di mutamento della titolarità del controllo sul soggetto privato partecipante alla società mista, o di cessione o affitto da parte di questo dell'azienda o del ramo d'azienda impegnato nell'esecuzione dell'appalto o della concessione.

4. Nelle società di cui al presente articolo:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-*bis* e dell'articolo 2409-*novies* del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;

- c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;
- d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-*bis*, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

1. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

ART. 18

(Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati)

1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

ART.19

(Gestione del personale)

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano

gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 26, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 20

(Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi

dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

1. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

2. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

3. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi

atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

4. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 25, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

ART. 21

(Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali)

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il

risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

1. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

ART. 22

(Trasparenza)

1. Le società in controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le

previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 23

(Norma di rinvio)

1. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a controllo pubblico ovvero una società controllata o collegata a una società a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che, comunque, abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo della società rilascia l'autorizzazione prevista dalla predetta disposizione.

ART. 24

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 25

(Revisione straordinaria delle partecipazioni)

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione cessati si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda, in deroga all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società quotate.

ART. 26

(Disposizioni transitorie in materia di personale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 25. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti è trasmesso alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica forma e gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.

3. Fino al 31 dicembre 2018, le società a controllo pubblico non possono

procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, all'elenco di cui al comma 2.

4. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile e lo stesso non sia disponibile nell'elenco di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica o, per le società controllate dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, può autorizzare, in deroga a quanto previsto dal comma 3, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19.

5. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

ART. 27

(Altre disposizioni transitorie)

1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016.

2. In via di prima applicazione, salve le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, l'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società che gestiscono fondi europei per conto dello Stato.

3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.

5. Ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, rimane fermo il termine del 30 aprile 2016 previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-*quater*, comma 1, le parole: "Si definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce";

b) all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, le parole: "Per società partecipata" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata".

1. Le società in controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 28

(Coordinamento con la legislazione vigente)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: "delle società" sono sostituite dalle seguenti: "delle aziende e istituzioni";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo", ovunque occorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Le aziende speciali e le istituzioni".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 550, le parole: "alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società" sono sostituite dalle seguenti: "alle aziende speciali e alle istituzioni";

b) al comma 554, le parole: "le aziende speciali, le istituzioni e le società" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende speciali e le istituzioni";

c) al comma 555, le parole: "diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali" sono soppresse..

Art. 29

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239;

d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) l'articolo 3, commi 12, 12-*bis*, 14, 15, 16, 17, 27, 27-*bis*, 28, 28-*bis*, 29, 32-*bis*, 32-*ter*e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3;

- h) l'articolo 71 del legge 18 giugno 2009, n. 69;
- l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- m) l'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- n) l'articolo 23-*bis*, commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo;
- p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del terzo periodo;
- q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;
- r) l'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-*ter* a 569-*bis*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Allegato A

Società

Coni Servizi

EXPO

Arexpo

Invimit

IPZS

Sogin

Gruppo ANAS

Gruppo GSE

Gruppo Invitalia

Gruppo Eur

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Corso Vittorio Emanuele II, 116

00186 Roma

Tel. (+39) 06.6899.7580

Dipartimento della Funzione Pubblica

Corso Vittorio Emanuele II, 116

00186 Roma

Tel. (+39) 06.6899.1

Indirizzo PEC

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 101

21 Gennaio 2016

Il Consiglio dei ministri si è riunito ieri, mercoledì 20 gennaio 2016, alle ore 21.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1) Modifiche in materia di licenziamento (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. Nello specifico, il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio. L'intervento, oltre a specificare tutte le condotte riconducibili alla fattispecie, prevede la sospensione obbligatoria dal servizio e dalla retribuzione in caso di illecito riscontrato in flagranza. Il provvedimento di sospensione scatterà entro 48 ore e il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro 30 giorni. Sono previste la responsabilità per danno erariale del dipendente, con una condanna minima pari a 6 mensilità, ove la condotta illecita abbia comportato un danno di immagine all'amministrazione, e la responsabilità disciplinare del dirigente che non proceda alla sospensione e all'avvio del procedimento.

2) Norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali

(decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico il decreto provvede alla riorganizzazione amministrativa del sistema portuale. In luogo delle attuali 24 Autorità portuali, si istituiscono 15 Autorità di sistema portuale, che avranno sede nei porti definiti *core* secondo la normativa europea. Sono inoltre introdotte significative norme di semplificazione fra cui lo sportello unico doganale, lo sportello unico amministrativo e lo sportello unico di controllo. Si dispone altresì un efficientamento degli organi di governo per le Autorità di sistema portuale.

3) Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Nello specifico il decreto provvede all'eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e alla gestione associata dei servizi comuni. È previsto l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri, con l'obiettivo di dare unitarietà e più forza anche alla funzione di controllo sul territorio valorizzando la specialità agroambientale. Si introduce in Italia il 112 europeo, un numero unico per le emergenze.

4) Dirigenza sanitaria (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. Nello specifico il decreto istituisce presso il Ministero della salute un elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane. L'elenco sarà stilato da una Commissione istituita presso il Ministero della salute e composta da 5 esperti che parteciperanno a titolo gratuito. Il direttore generale dovrà essere scelto all'interno di una terna individuata da una commissione regionale tra gli iscritti all'albo nazionale. Il suo operato è

sottoposto a valutazione e, in caso di gravi motivi o di una gestione che presenta un disavanzo importante, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, la Regione provvede alla sostituzione.

5) Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nello specifico è reso strutturale il sito soldi pubblici che ha consentito nell'ultimo anno di scalare di otto posizioni il ranking mondiale sulla trasparenza. Si introduce l'obbligo di pubblicare in forma aggregata e disaggregata l'ammontare complessivo delle retribuzioni dei dirigenti della Pubblica amministrazione. Ogni singola amministrazione sarà obbligata ad indicare in modo chiaro le spese complessive e, in dettaglio, le retribuzioni dei dirigenti. Si prevede l'accesso dei cittadini a tutti i dati in possesso dell'amministrazione. L'accesso ai dati è gratuito e la richiesta andrà soddisfatta in 30 giorni.

6) Norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico è adottato un Testo unico che si applica a società di capitali (Spa o Srl). Si prevede la drastica riduzione delle società partecipate inutili: le scatole vuote, le società inattive, le micro e quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività. Sono introdotti interventi di moralizzazione sui compensi degli amministratori. Per il futuro sono individuati i criteri chiari sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate.

7) Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Nello specifico al fine di garantire qualità e efficienza dei servizi per i cittadini sono previsti, tra l'altro, modalità competitive per l'affidamento, costi standard e livelli dimensionali di ambiti, almeno provinciali, di erogazione dei servizi.

8) Modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante norme di attuazione dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nello specifico il cambiamento strutturale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione è affidato a un'identità digitale, attraverso cui accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, e al domicilio digitale (SPID), in collegamento con l'anagrafe della popolazione residente. SPID sarà l'identificativo con cui un cittadino si farà riconoscere dalla pubblica amministrazione, mentre il domicilio digitale sarà l'indirizzo on line al quale potrà essere raggiunto dalle pubbliche amministrazioni.

9) Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria della SCIA pubblicherà sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato e indicherà l'ufficio unico al quale dovrà recarsi l'interessato. L'eventuale richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

10) Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell'articolo 2

della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico si abbattono i tempi lunghi attivando la Conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l'invio di documenti per via telematica, e la Conferenza simultanea con riunione (anche telematica) che si svolge solo quando è strettamente necessaria. In entrambi i casi si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse. Al massimo entro 5 mesi si avrà una risposta.

11) Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (decreto presidenziale – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto del Presidente della Repubblica recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico, accanto o in alternativa a procedure ordinarie (Conferenza dei servizi, silenzio assenso), Comuni e Regioni potranno individuare, con cadenza annuale, investimenti strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale per i quali richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una procedura accelerata. Ulteriori interventi potranno essere proposti dallo stesso Presidente del Consiglio. In entrambi i casi spetterà al Consiglio dei ministri disporre il taglio dei tempi burocratici previsti per tutte le procedure autorizzatorie cui è sottoposto un investitore per aprire l'attività.

QUALIFICHE PROFESSIONALI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Attuazione della direttiva europea che modifica quella sul riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) (decreto legislativo- esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini, della salute Beatrice Lorenzin, della giustizia Andrea Orlando, del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, dello sviluppo economico Federica Guidi, dei beni, delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, dell'interno Angelino Alfano e delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI"). Il provvedimento è stato presentato in Consiglio dei ministri dal Sottosegretario agli affari europei Sandro Gozi.

Il decreto, che sarà immediatamente applicabile, introduce, in linea con la direttiva, alcune importanti novità come:

- la "tessera professionale" che favorisce la libera circolazione dei professionisti e rafforza il mercato interno;
- un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell'istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull'esercizio della professione;
- la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione;
- la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all'estero.

La "tessera professionale" è una procedura elettronica che semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici. Al momento la tessera riguarda solo cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) ma in futuro potrà essere estesa dalla Commissione anche ad altre professioni.

BENI IMMOBILI RESIDENZIALI E AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Attuazione della direttiva in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e modifiche alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell'economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Nello specifico la finalità della direttiva è quella di garantire un elevato livello di protezione dei

consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all'acquisto del diritto di proprietà su un immobile). La direttiva impone, tra l'altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).

Lo schema di decreto legislativo chiarisce l'ambito di applicazione delle nuove norme che è circoscritto a:

- mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;
- mutui finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Vengono poi individuati i canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori (canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori). È inoltre richiamato il principio secondo il quale i finanziatori e gli intermediari del credito basano la propria attività sulle informazioni riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare da quest'ultimo comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

Il decreto legislativo contiene anche precise indicazioni sugli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito. Essi devono essere effettuati in maniera corretta, chiara e non ingannevole e non devono contenere formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito.

Per quanto riguarda gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, viene riportato l'elenco delle informazioni di base che gli annunci devono riportare in maniera precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile.

È previsto che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, precisi le caratteristiche degli annunci pubblicitari, le relative modalità di divulgazione e i criteri per la definizione dell'esempio rappresentativo.

Si prevede il divieto delle cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.

APPROVATO IL REGOLAMENTO DI REVISIONE DELLE CLASSI DI CONCORSO

Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento (decreto presidenziale – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, Stefania Giannini, il decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Regolamento è adottato in attuazione delle Disposizioni in materia di organizzazione scolastica che ha attribuito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, il potere di incidere sull'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche seguendo il criterio della razionalizzazione e dell'accorpamento delle classi di concorso.

Rispetto alle classi di concorso previste dalla legislazione vigente, lo schema di regolamento prevede:

- il loro aggiornamento. Le classi di concorso vengono allineate agli insegnamenti previsti dalle ultime riforme degli ordinamenti scolastici e adeguate ai titoli universitari dell'attuale ordinamento;
- il loro accorpamento. Le classi di concorso passano da 168 a 116 in un'ottica di semplificazione e maggiore fungibilità dei docenti. Ad esempio vengono accorpate le classi di concorso di elettronica ed elettrotecnica; la nuova classe di tecnologie e tecniche della comunicazione ne accorpa sei di quelle attualmente in vigore e le classi di concorso di arte sono state accorpate per settore produttivo;
- l'aggiunta di 11 nuove classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado: lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti); Scienze e tecnologie della calzatura e della moda; Scienze e tecnologie della logistica; Storia della musica; Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado; Tecnica della danza classica; Tecnica della danza contemporanea; Tecniche di accompagnamento alla danza; Tecnologie musicali; Teoria analisi e composizione; Teoria e tecnica della comunicazione. Inoltre, sono state aggiunte altre 2 nuove classi di concorso che riguardano posti di insegnante tecnico-pratico. Le nuove classi di concorso sono Laboratorio di logistica e Laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda.

L'iter del Regolamento ha previsto il passaggio in Conferenza Unificata, al Consiglio di Stato e nelle Commissioni parlamentari. Prima della definitiva approvazione in Consiglio dei Ministri, il Regolamento ha recepito le indicazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento. L'approvazione del Regolamento consente ora di bandire il nuovo concorso.

NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha approvato il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario **Maria Angela ZAPPIA** per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché del ministro plenipotenziario **Vincenzo SCHIOPPA NARRANTE** per lo svolgimento dell'incarico di Segretario generale dell'Istituto universitario europeo.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato:

- su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni, il seguente movimento diplomatico: l'ambasciatore **Claudio BISOGNIERO** è stato nominato Capo della Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio atlantico, a Bruxelles; l'ambasciatore **Stefano SANNINO** è stato nominato Capo della Rappresentanza diplomatica a Madrid e accreditato al Principato di Andorra; **Carlo CALENDIA** è stato nominato Capo della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea;
- su proposta del Ministro della difesa Roberta Pinotti, la promozione dei generali di divisione dell'Esercito **Pietro SERINO** e **Amedeo SPEROTTO** al grado di generale di Corpo d'armata.

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri ha esaminato, a norma dell'articolo 127 della Costituzione, tre leggi delle Regioni e ha deliberato di non impugnarle:

- 1) Legge Regione Sicilia n. 29 del 20/11/2015 "*Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche*".
- 2) Legge Regione Molise n. 16 del 18/11/2015 "*Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 (Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario)*".
- 3) Legge Regione Liguria n. 20 del 01/12/2015 "*Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio*".

Il Consiglio dei ministri è terminato alle 0.10.

Provvedimenti

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- DECRETO LEGISLATIVO: Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. ESAME PRELIMINARE
- DECRETO LEGISLATIVO: Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. ESAME PRELIMINARE
- DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")
- DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ESAME PRELIMINARE
- DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, a norma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n.124 ESAME PRELIMINARE
- DECRETO LEGISLATIVO : Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria ESAME PRELIMINARE
- DECRETO LEGISLATIVO: Riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ESAME PRELIMINARE
- DECRETO LEGISLATIVO: Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124 ESAME PRELIMINARE
- DECRETO LEGISLATIVO: Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a norma dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.

124 ESAME PRELIMINARE

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

ESAME PRELIMINARE

- DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.

124 ESAME PRELIMINARE

- DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, sul licenziamento disciplinare

ESAME PRELIMINARE

- DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della delega di cui all'art. 5 della

Legge 7 agosto 2015, n. 124. ESAME PRELIMINARE

- DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. ESAME PRELIMINARE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma - Italia

Recapiti telefonici

Centralino: (+39) 06.6779.1

Indirizzi di posta elettronica

Elenco PEC
Elenco e-Mail

Deliberazione n. 12/2016



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

Dott. Giuseppe Ginestra

Presidente f.f.

Dott. Massimo Balestieri

Consigliere

Dott. Michela Muti

Referendario

Dott. Elisabetta Usai

Referendario relatore

Nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2016



VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 81 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, commi 2 e 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti del 20 marzo 2013, n. 10/SEZAUT/2013/INPR con cui sono state approvate le "Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213)";

VISTA l'ordinanza n. 3/2016 con la quale il Presidente della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Dott.ssa Elisabetta Usai;

DELIBERA

di approvare l'allegata "Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2015 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri" (articolo 1, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213).

ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell'allegata relazione siano trasmesse:


- al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Calabria;
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza (articolo 1, comma 8, D.L. 174/2012).

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2016

Il Magistrato relatore
Dott.ssa Elisabetta Usai




Il Presidente f.f.
Dott. Giuseppe Ginestra



Depositata in Segreteria il 09. MAR 2016

Il Direttore della Segreteria
Dr. Elena Russo



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
PER COPIA CONFORME**


Si attesta che la presente copia composta di n. 2 (DUE) fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 07. MAR 2016

Il Direttore della Segreteria

Dr. Elena Russo





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

RELAZIONE ANNUALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE FINANZIARIE
ADOTTATE NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2015
E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

(articolo 1, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213)

bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile” (Corte cost. 115/2012).

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39, “Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all’esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona” (B.U.R.C. n. 96 del 31 dicembre 2015)

La legge in epigrafe, adottata su iniziativa della Giunta regionale di cui alla D.G.R. 24 novembre 2015, n. 474 (P.L. 101/10^a), stabilisce (art. 1) la costituzione di una società per azioni tra la Regione e gli enti locali finalizzata all’esercizio dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona (gestito dalla omonima società dichiarata fallita con sentenza del 15 aprile 2015 e autorizzata all’esercizio provvisorio fino al 31 gennaio 2016) con autorizzazione alla sottoscrizione di azioni da parte della Regione stessa per un importo massimo di € 200.000,00.

PROFILI FINANZIARI: l’art. 3, dedicato alla “*Norma finanziaria*”, prevede che “*Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse allocate nel Fondo speciale di parte in conto capitale UPB U.008.001.001.002 (capitolo U0700120101) recante “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese per investimenti che presenta la necessaria disponibilità.”.*

La Sezione rileva l’assenza della necessaria quantificazione della spesa nella norma finanziaria ovvero, nel caso di specie, la determinazione del capitale sociale della nuova società e della quota di partecipazione regionale.

A tale proposito, come già ricordato, non può farsi derivare indirettamente la spesa da sostenere dalla disponibilità di un certo capitolo, con ciò invertendo logicamente il rapporto tra la quantificazione stessa e la relativa copertura finanziaria (*cf.* Corte cost. 181/2013, più volte citata).

In merito, la Relazione tecnico-finanziaria precisa la natura di spesa di investimento dell’onere in esame e il suo carattere annuale per l’esercizio 2015.

Ciononostante, appare chiaro che l’impegno finanziario della Regione nella costituenda società non potrà limitarsi alla sottoscrizione del capitale sociale, ma si concretizzerà, salvo interpretare definitivamente in termini corretti il rapporto socio pubblico - società

partecipata, in costanti esborsi per l'erogazione di un servizio la cui remunerazione, fino ad ora, è stata costantemente in perdita (in tal senso, come rilevato nella delibera SRCCAL/95/2015/PRS, i contributi erogati dalla Regione nel triennio 2012 – 2014 alla fallita S. Anna s.p.a. ammontano € 1.306.384,69, di cui il 38,17% relativo a contributi in conto capitale e il 61,83% destinato al finanziamento di spese correnti) e per il quale, quantomeno nella legge in esame, non sono ravvisabili indicazioni sui nuovi criteri di gestione che ne consentano, rispetto al passato, il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)” (B.U.R.C. n. 96 del 31 dicembre 2015)

La legge in epigrafe, adottata su iniziativa della Giunta regionale di cui alla D.G.R. dell'11 novembre 2015, n. 513 (P.L. 107/10[^]), prevede ampi interventi di modifica alla Legge urbanistica regionale.

Si osserva che con delibera C.d.M. del 26 febbraio 2016, il Governo ha impugnato la legge in esame per incostituzionalità data dalla violazione dell'art. 117, c. 2, lett. s), Cost. (contrasto, sotto vari profili, con il Codice dei beni culturali e paesaggistici).

PROFILI FINANZIARI: l'art. 26 reca la clausola sulla “*Invarianza della spesa*”, che dispone che “*della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*”.

La Relazione tecnico-finanziaria ribadisce che la legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Per ciò che interessa in tal sede, la Sezione, sulla base del testo normativo e della documentazione di accompagnamento, non ha rilievi di ordine finanziario da formulare.